



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento

Tel. 0461/494850-1 - Fax 0461/494845

e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it

posta certificata: serv.polamm@pec.provincia.tn.it

nel web: www.polizia.provincia.tn.it

orario al pubblico:

da lun. a gio. 9.00-13.00 / 14.30-15.30

venerdì 9.00-13.00



IL DIRIGENTE

SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
LORO SEDI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
VIA PIAVE 1
38122 TRENTO TN

QUESTURA DI TRENTO
VIALE VERONA 187
38123 TRENTO TN

COMMISSARIATO DI P.S. DI ROVERETO
VIA SIGHELE 1
38068 ROVERETO TN

COMMISSARIATO DI P.S.
DI RIVA DEL GARDA
VIA BRIONE 5
38066 RIVA DEL GARDA TN

COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI TRENTO
VIA FRANCESCO BARBACOVÌ
38122 TRENTO TN

TRENTINO SVILUPPO

A.P.T. DI AMBITO
LORO SEDI

FEDERAZIONE TARENTINA DELLE
PRO LOCO E CONSORZI
VIA GARIBALDI
38122 TRENTO TN

FEDERAZIONE CORPI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI

UMST AFFARI GENERALI DELLA
PRESIDENZA, SEGRETERIA DELLA
GIUNTA E TRASPARENZA

Trento, 18 APRILE 2019

Prot. n. 4715PA – MM 255065

- **Sicurezza nelle manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento**
- **Attrezzature da gioco gonfiabili**
- **Divieto di somministrazione/cessione/consumo di bevande alcoliche con riferimento ai minori di anni 18**

1) SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO

Si ritiene utile richiamare l'attenzione degli enti e dei soggetti in indirizzo in merito alla necessità di tenere in adeguata considerazione gli adempimenti connessi all'accertamento delle condizioni di sicurezza in occasione dell'organizzazione di attività di spettacolo e trattenimento.

Non si può non sottolineare, infatti, che le domande e la relativa documentazione tecnico-amministrativa (così come le SCIA, ove previste) sono frequentemente presentate in modo poco tempestivo, incompleto e non regolare.

A questo si deve aggiungere che, talvolta, i proprietari delle strutture (Enti pubblici compresi) tendono a concederle in disponibilità ad altri soggetti (spesso associazioni) senza porsi la questione della preventiva necessaria sussistenza della licenza di agibilità rilasciata dallo scrivente ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Tale modo di operare, unito al rilevante carico di lavoro presente nei mesi estivi (quando si concentrano centinaia e centinaia di manifestazioni), provoca evidentemente grossi problemi nella gestione delle pratiche, rende difficile effettuare le necessarie istruttorie a tutela della pubblica incolumità delle persone e pone la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (che, come noto, opera con riferimento a tutto il territorio provinciale) in condizioni di grave difficoltà.

Pur nel rispetto della diversità dei ruoli esercitati, si ritiene quindi importante sviluppare una comune sensibilità e attuare tutte quelle iniziative utili al fine del raggiungimento dell'obiettivo primario della sicurezza in tutte le manifestazioni organizzate sul nostro territorio.

In questo contesto si evidenzia in particolare la necessità:

- di inoltrare allo scrivente le domande di autorizzazione con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data delle manifestazioni;
- di prestare attenzione alle istruzioni appositamente pubblicate sul sito web del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale (i funzionari sono comunque sempre a disposizione per ogni chiarimento).

2) ATTREZZATURE DA GIOCO GONFIABILI.

In considerazione di alcuni gravissimi incidenti accaduti recentemente e fatti salvi gli obblighi di registrazione di cui al D.M. 18.05.2007, si ribadisce la necessità di sottoporre tali attrazioni alla licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. e, soprattutto, di inserire nelle licenze stesse le seguenti prescrizioni (formalizzate dalla CPVLPS nel verbale n. 145 di data 19 maggio 2010 e successivamente integrate per ulteriori ragioni di sicurezza):

- l'impianto elettrico dell'attrazione deve essere gestito in conformità all'art. 752.6 delle norme CEI 64-8/7; in particolare, su apposito registro, si deve tenere nota, a cura del personale autorizzato, dei controlli fatti, dei risultati delle ispezioni periodiche e di ogni modifica o anomalia inerente all'impianto elettrico;
- la capienza sull'attrazione deve essere limitata per numero e controllata al fine di evitare situazioni di pericolo; deve essere poi in particolare impedito l'ingresso contemporaneo di adulti e bambini;
- deve essere prestata particolare cura alla sigillatura delle bocchette di ispezione, al fine di ridurre le perdite d'aria;
- le attrezzature da gioco gonfiabili devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose (N.B. nel caso di installazione al chiuso è necessario acquisire il parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo);
- tali attrezzature devono essere ancorate a terra in modo idoneo (la norma prescrive almeno sei punti di ancoraggio), al fine di inibire gli spostamenti/ribaltamenti dovuti alla spinta del vento o ad altre cause;
- devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice; presso le attrezzature deve essere depositata dichiarazione a firma dell'installatore attestante il corretto montaggio delle attrezzature e l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico installati;
- in adiacenza alle attrezzature, devono essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
- tali attrezzature non possono essere usate in caso di forte vento: al riguardo, si fa presente che in base alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da gioco gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38 km/h (nella scala di Beaufort, tale valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui "Oscillano gli arbusti con foglie e si formano piccole onde nelle acque interne");

- il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro esterno e/o di rapido sgonfiamento delle attrezzature;
- deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, idoneo personale incaricato della sicurezza dell'utenza e di garantire l'eventuale immediato sgombero delle stesse;
- deve essere vietato l'accesso con oggetti pericolosi; devono in ogni caso essere poi osservate tutte le ulteriori cautele per garantire la massima sicurezza dell'attrazione e degli utenti;
- ove trattasi di gonfiabili per calcetto saponato, i giocatori devono essere muniti di caschetto di protezione per la testa e i saponi utilizzati non devono essere tossici o irritanti.

Si raccomanda poi di controllare sempre, in sede di esercizio, il corretto adempimento di tali prescrizioni.

3) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE/CESSIONE/CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE CON RIFERIMENTO AI MINORI DI ANNI 18

In considerazione della delicatezza e della problematicità di questa tematica (resa evidente anche da alcuni verbali di accertamento di particolare gravità pervenuti allo scrivente), si ricorda che la legge provinciale n. 19/2010 ha previsto (fatte ovviamente salve le fattispecie penali):

- il divieto generalizzato, a carico di esercenti e commercianti (bar, ristoranti, alberghi, agritur, rifugi, negozi, ecc), di vendere, di somministrare e anche semplicemente di offrire o cedere a titolo gratuito, bevande alcoliche (birra compresa) *a soggetti minori di 18 anni;*
- il divieto generalizzato, a carico di tutte le persone maggiorenni, di mettere a disposizione (anche a titolo gratuito) bevande alcoliche *a soggetti minori di 18 anni non solo negli esercizi di cui al punto precedente, ma anche nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;*
- Il divieto per i soggetti minori di anni 18 di consumare bevande alcoliche sia in tutte le tipologie di esercizi di cui sopra e sia nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.

E' opportuno precisare, in relazione ad alcuni quesiti pervenuti allo scrivente, che tali divieti si applicano anche alle sagre ed alle feste campestri e che la relativa cartellonistica deve pertanto essere esposta anche in tali fattispecie.

Nel confermare la massima disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si rinvia (anche con riferimento alle istruzioni per la compilazione dei necessari piani per la gestione della sicurezza) alle informazioni pubblicate sul sito web dello scrivente Servizio www.polizia.provincia.tn.it e si invita a dare alla presente la massima diffusione.

Distinti saluti

Dott. Marzio Maccani

4  